



FIN.PROMO.TER. S.c.p.a.  
FINANZIARIA PROMOZIONE TERZIARIO  
Via Nazionale, 204 – 00184 ROMA  
Tel. 06/5833.1010  
Fax: 06/48904606  
Mail: [info@finpromoter.it](mailto:info@finpromoter.it)  
[www.finpromoter.it](http://www.finpromoter.it)

## FOGLIO INFORMATIVO

### PER PRESTAZIONE DI GARANZIA A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE CLIENTI DI CENTRO FIDI TERZIARIO - FONDO ORDINARIO CON CONTROGARANZIA FONDO CENTRALE DI GARANZIA

#### INFORMAZIONI SUL CONFIDI

FIN.PROMO.TER. S.c.p.a.

**Sede legale**

Via Nazionale, 204 – 00184 ROMA

**Tel.**

06/5833.1010

**Fax**

06/48904606

**Indirizzo e-mail**

[info@finpromoter.it](mailto:info@finpromoter.it)

**Sito internet**

[www.finpromoter.it](http://www.finpromoter.it)

**Registro imprese Roma/c.f./p.i**

05829461002

**Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 tub (c.d. "albo unico")**

19531.3

#### Nel caso di offerta fuori sede

Offerta fuori sede effettuata da:

Nome Cognome/Denominazione \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

in qualità di: ☐ Dipendente/Collaboratore di Fin.Promo.Ter.

☐ Mediatore creditizio

☐ Agente attività finanziaria

☐ Dipendente/Collaboratore di ente convenzionato con Fin.Promo.Ter. (\_\_\_\_\_)  
per la raccolta della domanda di garanzia

☐ Altro: \_\_\_\_\_

N. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) \_\_\_\_\_

L'offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.

#### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività principale di Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. (di seguito il CONFIDI) consiste nella prestazione di garanzia di tipo mutualistico, volta a favorire il finanziamento delle PMI Socie e associate ai confidi soci o partner di Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. (di seguito i "Confidi Partner") da parte di Banche e di altri Intermediari Finanziari convenzionati (Soggetti Finanziatori).

In via residuale, il CONFIDI concede garanzie anche a PMI clienti (di seguito i "Clienti") di soggetti partner (di seguito i "Soggetti Partner"), sulla base di quanto convenuto nell'ambito di specifiche convenzioni.

La garanzia viene rilasciata dal CONFIDI per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Cliente rappresenta l'obbligazione principale, di cui il CONFIDI garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

La garanzia può essere concessa dal CONFIDI su operazioni a breve, medio e lungo termine, secondo quanto previsto nelle convenzioni in essere con le Banche e con gli altri Intermediari Finanziari convenzionati, per un importo massimo garantito di norma non superiore al 50% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dai Soggetti Finanziatori, elevabile fino ad un massimo dell'80%.

Nel caso in cui il Cliente (ossia il Debitore Principale) risulti inadempiente, il CONFIDI si impegna a corrispondere a prima richiesta al Soggetto Finanziatore una parte del debito del Cliente e potrà procedere nei suoi confronti e nei confronti dei suoi eventuali

garanti, per quanto corrisposto al Soggetto Finanziatore in base alla garanzia escussa.

Il credito di cassa nato dall'escussione sopra descritta, si estinguerà quando verrà integralmente rimborsato dal Cliente e/o dai suoi eventuali garanti, unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal CONFIDI per il recupero del credito stesso.

Le garanzie a prima richiesta e sussidiarie possono essere assistite da contro-garanzia (garanzia indiretta). Finpromoter è accreditato dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96) e, di conseguenza, i Clienti possono beneficiare dell'intervento del Fondo. La richiesta di ammissibilità dell'intervento di garanzia sarà valutata nelle forme stabilite dal Fondo medesimo.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

La concessione della garanzia del CONFIDI è a costo zero per il Cliente.

I costi sostenuti dal CONFIDI ed i rischi associati alla concessione della garanzia sono remunerati dal Soggetto Finanziatore che eroga il finanziamento, nell'ambito di quanto stabilito in apposita convenzione.

In particolare, il Soggetto Finanziatore si impegna a versare al CONFIDI commissioni secondo lo schema di seguito proposto:

| Oneri                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importo                         | Durata della garanzia per chirografario | Importo max concedibile al Cliente                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commissione di Garanzia</b> | Il Soggetto Finanziatore è tenuto a corrispondere il corrispettivo per i costi operativi di gestione della garanzia e copertura dei rischi nelle modalità e nei termini accordati nella convenzione tra il Soggetto Finanziatore e il Confidi<br>L'importo è calcolato come percentuale sull'ammontare del finanziamento | 2,90% del finanziamento erogato | 42 mesi                                 | Da valutare in base al merito creditizio, ai requisiti ed alla finalità indicata sino ad un massimo di € 25.000 |

L'eventuale trasferimento al Cliente, parziale o totale, delle commissioni versate dal Soggetto Finanziatore al Confidi sul prezzo finale del finanziamento è facoltà esclusiva del Soggetto Finanziatore, cui peraltro competono tutti gli oneri informativi connessi.

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto tra Fin.Promo.Ter. S.c.p.a., il Soggetto Partner e il Cliente è disciplinato dallo statuto sociale (del Soggetto Partner) e dal certificato di garanzia. Sul sito internet [www.finpromoter.it](http://www.finpromoter.it) sono disponibili le documentazioni.

Il CONFIDI può trasferire a terzi, in tutto o in parte, in forma individuale o in forma collettiva, senza pregiudizi per il Cliente, il rischio assunto con il rilascio della garanzia. Per l'esercizio di tale facoltà da parte del CONFIDI, il Cliente non può opporre eccezione alcuna né vantare diritti ad intervenire ed è tenuto a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta dal Confidi. Il Confidi ha la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal rapporto di garanzia senza che il Cliente ed eventuali terzi garanti possano opporre eccezioni o vantare diritti.

**Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto:** Il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto di garanzia, senza spese di chiusura e penalità, in qualsiasi momento, previa ricezione da parte del CONFIDI della liberatoria rilasciata dal Soggetto Finanziatore. Il finanziamento richiesto dal Cliente rappresenta l'obbligazione principale, di cui il CONFIDI garantisce l'adempimento.

Pertanto, in caso di estinzione, anche anticipata, dell'obbligazione principale, perde efficacia il rapporto accessorio di garanzia. Si rinvia quindi ai Fogli Informativi predisposti da ciascun Soggetto Finanziatore in merito ai tempi massimi di chiusura dei rapporti contrattuali. Si precisa inoltre che in caso di recesso (sempre previa liberatoria) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito, non è previsto alcun rimborso delle commissioni e spese versate dal Cliente al CONFIDI per la fruizione del servizio di prestazione di garanzia.

**Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali:** Se il CONFIDI si avvale della facoltà, di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali sottoscritte dal Cliente (secondo quanto previsto dall'art. 118 D. Lgs. 385/93 e s.m.), il Cliente può recedere dal rapporto, senza spese di chiusura e penalità, entro la data prevista per l'applicazione della modifica e previa ricezione da parte del CONFIDI della liberatoria rilasciata dal Soggetto Finanziatore.

## RECLAMI

**Reclami:** I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del CONFIDI tramite lettera raccomandata A/R (Fin.Promo.Ter. S.c.p.a., Ufficio Reclami, via Nazionale n. 204, 00184 Roma - RM) o per via telematica (E-mail: [reclami@finpromoter.it](mailto:reclami@finpromoter.it); Pec: [finpromoter\\_reclami@legalmail.it](mailto:finpromoter_reclami@legalmail.it)). Il CONFIDI deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al CONFIDI.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi al CONFIDI che mette a disposizione dei Clienti, presso la propria sede e filiali e sul sito internet [www.finpromoter.it](http://www.finpromoter.it), la guida relativa all'accesso all'ABF.

## LEGENDA

**Cliente:** è il soggetto che in qualità di cliente del Soggetto Partner richiede la garanzia di Fin.Promo.Ter. S.c.p.a.

**Debitore Principale:** è il Cliente per il quale il Confidi garantisce l'adempimento.

**Definizione di PMI** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del Debitore Principale.

**Fondo Centrale di Garanzia:** il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96. La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica.

**Offerta fuori sede:** l'offerta ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

## FIRMA

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo, e ha preso visione della guida Guida ABF per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie che è presente all'interno del sito internet della società.

Data: \_\_\_\_\_ Timbro / Firma: \_\_\_\_\_